

Azienda di Servizi alla Persona
**ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE
 E PIO ALBERGO TRIVULZIO**
 Via Marostica 8 – 20146 Milano

**IMMEDIATAMENTE
 ESECUTIVA**

Seduta del giorno 10.09.2013

Tenutasi presso la Sala delle adunanze Consiliari

Consiglio di Amministrazione:

| | | | Presenti | Assenti |
|----------|---------------------------|-----------------|----------|---------|
| Dott.ssa | Laura Iris Ferro | Presidente | X | |
| Dott. | Bruno Perboni | Vice Presidente | X | |
| Dott. | Luigi Davide Clerici | Consigliere | X | |
| Dott. | Francesca Crippa | Consigliere | X | |
| Dott. | Prof. Marcello Crivellini | Consigliere | X | |
| Dott. | Prof. Francesco Longo | Consigliere | | X |
| On.le | Tiziana Maiolo | Consigliere | X | |

IL DIRETTORE GENERALE
 (Dott. Giovanni Maria Soro)

Funge da verbalizzante _____

DELIBERAZIONE CONSILIARE

| PROT. | Direzione o Area proponente o competente per materia: | Responsabile dell'Area proponente/Responsabile del procedimento | Parere di regolarità contabile del | Parere di regolarità tecnica del Responsabile della Direzione o Area proponente o competente per materia |
|-------|---|---|--|--|
| | AA.GG.LL. | (Avv. Massimo Meraviglia) | Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria | Area Affari Generali e Legali |
| | | | (Rag. Battista Laselva) | (Avv. Massimo Meraviglia) |

OGGETTO: proposta di transazione avanti il giudice dott.ssa P.A.D.L. nel ricorso ex art. 414 c.p.c. promosso dal Sig. T.D.G. avanti il Tribunale di Milano sezione Lavoro.

Il Consiglio di Amministrazione,

richiamata la propria deliberazione n. 9 =100 del 21 maggio 2013 recante presa d'atto del ricorso avanti il giudice del lavoro di Milano e contestuale autorizzazione al Presidente a resistere in giudizio dando incarico all'avv. Meraviglia - legale interno di questa Amministrazione - per tutelare il diritto dell'ASP ad avversare le richieste formulate da controparte;

preso atto che alla prima udienza celebrata in data 20 giugno 2013 il giudice dott.ssa D. L. ha invitato le parti a valutare una proposta conciliativa che, contemperando gli interessi in gioco e senza necessità di riconoscere il diritto di nessuna delle due parti vicendevolmente, preveda la corresponsione di una somma pari a circa 7 mensilità di retribuzione spettante ad un dipendente con qualifica rivestita dal ricorrente nell'ultimo periodo della sua collaborazione, oltre ad un contributo spese da liquidarsi a favore del legale;

ricordato che in data 2 luglio 2013 si è deciso il rinvio della valutazione della proposta transattiva talchè alla udienza dell'11 luglio 2013 il giudice dispose il rinvio della trattazione al 10 settembre ma, non essendo definita la posizione alla riunione di questo Consiglio il 24 luglio 2013 permane la necessità di assumere una decisione in merito;

ritenuta non più rinviabile la necessità di prendere atto della possibilità di considerare con adeguata attenzione la prospettazione formulata dal giudice del lavoro ma, tuttavia, di respingere la proposta transattiva in quanto, pur considerando l'importanza di valutare con attenzione la transazione, questo costituirebbe un pericoloso precedente per altri operatori siano essi in rapporto di collaborazione che dipendenti stante anche la presenza già di altri contenziosi su fattispecie non dissimile;

visto il parere di regolarità tecnico-amministrativa e di legittimità dell'atto del Dirigente responsabile della Unità Operativa competente in materia espresso ai sensi dell'art. 22 comma 1 del Regolamento Regionale n. 11 del 4 giugno 2003 e dell'art. 30 comma 1 lett. a) del Regolamento di Organizzazione e Contabilità dell'Azienda;

acquisito il parere del Direttore Generale in ordine alla legittimità dell'atto espresso ai sensi dell'art. 30 comma 1 lett. c) del Regolamento di Organizzazione e Contabilità dell'Azienda;

previa votazione resa ai sensi di legge da cui risultano n. 6 voti favorevoli su n. 6 votanti;

DELIBERA

per quanto indicato in premessa,

- 1) di non approvare la proposta transattiva indicata dal giudice del lavoro di Milano nei nel ricorso in sede civile R.G. n. 5892/2013 per le motivazioni espresse in premessa;
- 2) di dare atto, ai sensi dell'art. 22 comma 4, del regolamento Regionale n. 11 del 4.06.2003, che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo, stante la necessità di rendere partecipe il giudice delle valutazioni dell'Azienda in ordine alla sopra descritta proposta conciliativa in occasione della prossima udienza chiamata per il giorno 10.09.2013.